



Prot. 4/2022/URB

Chieti, lì 28.11.2022

La Regione Abruzzo, con L.R. 8 ottobre 2022, n. 28 "Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni" all'art. 13 (Modifiche all'art. 1 della l.r. 10/2011) ha così disposto:

*1. Alla legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo), all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 le parole "31.12.2020" sono sostituite dalle seguenti: "31.12.2021";*

*b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:*

*"1-bis. Il recupero a fini residenziali dei sottotetti e' consentito anche negli edifici realizzati successivamente alla data di cui al comma 1, decorso un anno dalla data di conseguimento dell'agibilità dell'edificio in cui e' ubicato il sottotetto."*

La legge regionale n.10/2011 può essere estratta dal seguente link

[http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/abruzzo\\_lr/2011/lr11010/Intero.asp#:~:text=10%20%2D%20Testo%20vigente&text=1](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2011/lr11010/Intero.asp#:~:text=10%20%2D%20Testo%20vigente&text=1)

Estensore  
Architetto Ph.D. **Marcello Borrone**

Coordinatore Commissione Territorio  
Architetto **Luca Colasante**